REGOLAMENTO IN MATERIA D'ISCRIZIONE ALLA SEZIONE SPECIALE DELL'ALBO DELLE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI DELL'ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI PESARO URBINO

Documento approvato con Deliberazione n. 67/ 2026 del 21 luglio 2026 del Consiglio Direttivo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pesaro Urbino e approvato dal Comitato Centrale FNOPI nella seduta del 09.10.2026.

Corso XI Settembre,115-61121 Pesaro
Tel. 072133615 Cell.376 2412893 - C.F. 80034370413
mail: info@opipesarourbino.it Pec: pesaro.urbino@cert.ordine-opi.it www.opipesarourbino.it

Art. 1
Ambito di applicazione e definizione

1. Ai sensi dell'articolo 10, commi 3-11, della Legge 12 novembre 2011, n.183 è consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari disciplinati dai titoli V e VI del libro V del Codice civile. Dette società denominate "società tra professionisti" (STP) o "società professionali" trovano la propria disciplina regolamentare ed attuativa nel Decreto del Ministero della Giustizia (D.M.) n. 34 dell'8 febbraio 2013 ("Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'art. 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n.183").
2. Le società tra professionisti possono essere costituite, in particolare, nella forma di:
 - Società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice);
 - Società di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni);
 - Società cooperative.

 Le società cooperative di professionisti devono essere costituite da un numero di soci non inferiore a tre.

Art.2
Denominazione e oggetto sociale

1. La denominazione sociale, in qualunque modo formata deve contenere l'indicazione di "società tra professionisti" o l'acronimo "S.t.p", mentre l'oggetto sociale può comprendere lo svolgimento di una o più attività professionali.

 Le società tra professionisti possono essere infatti:
 - mono disciplinari, quando l'oggetto sociale della società professionale prevede l'esercizio di una sola attività;
 - multidisciplinari, quando l'oggetto sociale prevede più attività professionali, con la presenza di soci iscritti ai rispettivi albi professionali;

 Nelle società costituite per l'esercizio di più attività professionali è consentito utilizzare l'espressione "multiprofessionale".

Art. 3
Principi generali

1. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo prevede:
 a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci. Le società tra professionisti non possono avere per oggetto l'esercizio di attività professionali non organizzati in Ordini;
 b) l'ammissione, in qualità di soci, dei soli professionisti iscritti a un Ordine territoriale, ovvero dei cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea purché in possesso del titolo di studio abilitante;
 c) l'ammissione, in qualità di soci, di soggetti che esercitano una professione "non protetta" solo per lo svolgimento di prestazioni tecniche/strumentali alla società o per finalità di investimento; a condizione che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale degli stessi sia tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Il venir meno di tale requisito è causa di scioglimento della società e il Consiglio dell'Ordine professionale presso il quale è iscritta deve procedere alla cancellazione dall'Albo, a meno che la società non provveda a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti entro il termine perentorio di sei mesi;
 d) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito esclusivamente dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta direttamente dall'utente; e, nel caso in cui non sia l'utente a designare il professionista prescelto, il nominativo di un professionista sia previamente comunicato per iscritto all'utente;
 e) la stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;
 f) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo Albo con provvedimento definitivo.
2. Tutti i requisiti del comma 1 devono essere posseduti dai soci professionisti al momento della costituzione della società e devono essere ricompresi nello statuto.

Art.4

Incompatibilità

1. È vietata la partecipazione dei soci a più società tra professionisti in qualunque forma e a qualunque titolo, indipendentemente dall'oggetto della stessa STP l'incompatibilità viene meno quando il recesso del socio, l'esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell'intera partecipazione alla società tra professionisti producono i loro effetti nel rapporto sociale. È altresì possibile lo svolgimento dell'attività in forma autonoma e individuale o all'interno di un'associazione professionale altra rispetto alla STP.

Art.5

Requisiti

1. I soci per finalità di investimento possono far parte della STP solo quando:
 a) siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'Albo professionale cui la società è iscritta;
 b) non abbiano riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
 c) non siano stati cancellati da un albo professionale per motivi disciplinari.

2. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità integrano illecito disciplinare per la STP e per il singolo professionista.

Art.6

Trattamento dei dati

1. La società tra professionisti una volta costituita, opererà come singolo ente giuridico e sarà tenuta ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal GDPR e a nominare un DPO in considerazione della rilevanza potenziale dei dati sanitari che saranno oggetto di trattamento.

Art.7

Iscrizione

1. La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli Albi o dei Registri tenuti presso l'Ordine professionale di appartenenza dei soci professionisti. Solo

l'iscrizione nella sezione speciale dell'Ordine consente alla società di poter esercitare l'attività professionale.

2. La società multidisciplinare è iscritta presso l'Albo dell'Ordine professionale relativo all'attività individuata come prevalente dallo statuto o nell'atto costitutivo.

Art.8

Domanda di iscrizione

1. La domanda di iscrizione, di cui al precedente articolo, è rivolta all'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pesaro Urbino quando la sede legale della società tra professionisti si trova nel territorio di competenza dell'Ordine stesso.
2. La domanda di iscrizione è corredata della seguente documentazione:
 a) atto costitutivo e statuto della società in copia autentica;
 b) certificato di iscrizione nel registro delle imprese dove è riportata la qualifica di società tra professionisti;
 c) autocertificazione di iscrizione all'albo dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'Ordine a cui è rivolta la domanda.
3. Oltre ai documenti sopra richiesti, si precisa, altresì, che la domanda in bollo (marca da bollo da 16,00 €) dovrà pervenire all'Ordine competente da parte del legale rappresentante della società unitamente:
 a) all'attestazione del versamento di 168,00 € per tassa concessione governativa su C/C n. 8003 intestato a: Agenzia delle Entrate-Centro Operativo di Pescara-Tasse di concessioni governative;
 b) ad una copia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante;
 c) ad una Autocertificazione dei requisiti di onorabilità dei soci non professionisti.
4. Per poter iscrivere una STP all'Albo è necessario effettuare, al momento della presentazione della domanda, i versamenti per i contributi di iscrizione annuale.
5. La domanda e i versamenti possono essere effettuati personalmente dal legale rappresentante della società, oppure da un delegato (provvisto di delega scritta e fotocopia fronte/retro del proprio documento di d'identità e di quello del delegante).
6. L'Ordine ove è richiesta l'iscrizione, effettuato un nuovo trattamento dei dati, fornisce al richiedente:
 a) Informativa Associazione Professionisti;

b) Informativa dichiarazione Socio Professionista e Socio per finalità d'investimento.

7. Il Consiglio Direttivo dell'Ordine, verificata l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, iscrive la società professionale nella sezione speciale di cui all'articolo 7, curando l'indicazione, per ciascuna società, della ragione o denominazione sociale, dell'oggetto professionale unico o prevalente, della sede legale, del nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni.

Art.9

Diniego

1. Il Consiglio Direttivo dell'Ordine può adottare un provvedimento di diniego dell'iscrizione per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Prima della formale adozione di un provvedimento negativo d'iscrizione, il Consiglio Direttivo dell'Ordine comunica tempestivamente al legale rappresentante della società professionale i motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, la società istante ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documentazione.
2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella lettera di diniego che sarà inviata al legale rappresentante della STP.

Art.10

Cancellazione dall'Albo ex officio

1. Il Consiglio Direttivo dell'Ordine procede nel rispetto del principio del contraddittorio, alla cancellazione della stessa dall'Albo qualora, venuto meno uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente, la società non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità.
2. Resta fermo il diverso termine previsto dall'articolo 10, comma 4, lettera b, della legge 12 novembre 2011, n.183 relativo alla prevalenza dei soci professionisti (2/3) che deve essere ristabilito qualora venga a mancare entro i termini di sei mesi.

Art.11

Responsabilità e profili disciplinari

1. I soci professionisti sono tenuti all'osservanza del Codice Deontologico del proprio Ordine di appartenenza e sono responsabili disciplinarmente per le proprie azioni/omissioni.

 La STP è soggetta al disciplinare dell'Ordine alla quale è iscritta.
2. Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un Ordine diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.

Art.12

Disposizioni transitorie e finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme contenute nella Legge 12 novembre 2011 n. 183 e nel D.M. 8 febbraio 2013 n. 34 e ad ogni altra normativa, anche successiva in materia.
2. Il presente Regolamento, aggiornato dal Consiglio Direttivo ed approvato dal Comitato Centrale, entra in vigore dal 09.10.2026 dopo l'approvazione del Comitato Centrale FNOPI ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine della Professioni Infermieristiche di Pesaro-Urbino nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".